

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 795</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, ANDREONI, BAMBI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI, SANGALLI, SAVINO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, MANFREDI MANFREDO, ARMELLA, GORIA, ORIONE, MAZZOLA, GASCO, SOBRERO**

*Presentata il 18 novembre 1976*

Estensione e miglioramento delle prestazioni economiche in caso di infortunio e malattia professionale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per il settore agricolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dovette a suo tempo attendere ben venti anni prima di divenire legge operante rispetto alla tutela già prevista per il settore di lavoro industriale. Soltanto, infatti, con il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, dietro la pressione delle masse rurali che dai fronti di guerra tornavano al lavoro dei campi, fu prevista finalmente una forma assicurativa che consentì di rispondere sia pure parzialmente alle istanze sociali dell'epoca. Tuttavia, i tempi delle attese per il mondo rurale non erano ancora finiti: infatti soltanto con legge 21 marzo 1958, n. 313 fu sancita la tutela obbligatoria contro le malattie professionali in agricoltura a distanza di ben tren-

ta anni dalla previsione della stessa forma di tutela nel settore del lavoro industriale.

Tale legge, tuttavia, pur integrando le coperture assicurative già in vigore, è ben lungi dall'aver risolto il problema delle assicurazioni sociali dei lavoratori agricoli, per i quali ancora attualmente permangono notevoli lacune che, con la presente proposta, ci proponiamo di eliminare dalla legislazione vigente.

Di tali elementi di insoddisfazione e di disagio per i lavoratori dei campi rendiamo qui di seguito esposizione e proposta di modifica dell'attuale testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La legislazione in vigore contiene, dannoso retaggio del passato, l'esclusione dei lavoratori autonomi dell'agricoltura dal beneficio dell'indennità giornaliera nel periodo di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta.

È noto che nella prima introduzione della tutela antinfortunistica in agricoltura, si ritenne di riservare il trattamento economico per il periodo di temporanea astensione dal lavoro ai soli lavoratori subordinati considerandosi che soltanto questi dalla predetta astensione trassero effettivo danno venendo ad essi meno la retribuzione, in sostanza l'unico mezzo per far fronte ai bisogni alimentari delle loro famiglie. Viceversa, per gli autonomi si ritiene che il loro inserimento in una comunità familiare produttiva non li esponesse alle carenze di un guadagno giornaliero.

Onorevoli colleghi, vi è noto che ormai tali giustificazioni non trovano più credito nella realtà, atteso che la mancanza del lavoro di un familiare attivo riduce la forza lavorativa della famiglia mezzadrile o diretto-coltivatrice, con la conseguenza che, soprattutto nei periodi stagionali di maggiore impegno e sempreché la consistenza economica dell'azienda lo consenta, si rende necessaria l'assunzione di personale dipendente al fine di evitare danni alle colture. Particolarmente grave si presenta poi la situazione dell'azienda qualora l'infortunato sia, in effetti, l'unico elemento attivo del nucleo familiare. È evidente che, ove non sia possibile l'assunzione di un dipendente, lo stesso infortunato esporrà, nell'interesse aziendale, le sue stesse condizioni fisiche precarie.

Pertanto, si ritiene improcrastinabile la estensione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ai lavoratori autonomi dell'agricoltura indicati nella lettera b) dell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, n. 1124, che in una versione aggiornata non può non considerare in modo particolare le retribuzioni base per il calcolo della prestazione.

Si propone, inoltre, l'introduzione del meccanismo annuale di aumento di tutte le prestazioni economiche spettanti per infortunio sul lavoro e malattie professionali sulla base degli aumenti intervenuti nelle retribuzioni in agricoltura.

L'articolo 77 del testo unico infortuni prevede quote integrative delle rendite per inabilità permanente a favore degli infortunati con carico di famiglia. L'indicazione del carico di famiglia consente l'erogazione delle quote integrative a favore della moglie e dei figli anche se la data in cui si è verificato l'evento, che ha determinato il carico familiare, è successiva alla data dell'infortunio. Tuttavia nella interpretazione di tale norma, anche in collegamento con il successivo articolo 85, si è ritenuto che a favore dei figli inabili le quote integrative possano competere sempreché, l'inabilità del figlio si sia verificata anteriormente alla data dell'infortunio del padre.

Poiché dell'ultimo comma dello stesso articolo 77 sembra che la interpretazione predetta tradisca il vero intento del legislatore, è stato predisposto l'articolo 4 dello schema che prevede una formula di interpretazione autentica della disposizione in oggetto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I commi primo e secondo dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste dall'articolo 205 nelle misure seguenti:

il 60 per cento della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità, anche non continuativi;

il 75 per cento della retribuzione media giornaliera a decorrere dal novantunesimo giorno.

La retribuzione media giornaliera da assumere a base per il calcolo dell'indennità è quella determinata, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 per i lavoratori agricoli dipendenti.

Per le persone indicate alla lettera b) dell'articolo 205 l'indennità giornaliera è calcolata in base alla retribuzione media giornaliera determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 per le categorie di lavoratori fissi agricoli specializzati ».

## ART. 2.

Le rendite per inabilità temporanea e per morte determinate da infortunio sul lavoro e malattia professionale spettanti ai sensi del titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni sono annualmente riliquidate in base alla variazione dell'indice delle retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle risultanze dell'Istituto centrale di statistica.

**ART. 3.**

Le rendite spettanti per infortunio sul lavoro ai sensi dell'articolo 209, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni sono annualmente riliquidate in base a retribuzioni medie convenzionali da fissarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto della variazione dell'indice delle retribuzioni in vigore per le lavorazioni meccanico-agricole.

**ART. 4.**

Le prestazioni economiche di cui agli articoli 218 e 233 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni sono annualmente aumentate con la stessa percentuale di aumento di cui al precedente articolo 2.

**ART. 5.**

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche nei casi in cui l'infortunato abbia figli inabili, indipendentemente dalla data in cui è sorta l'inabilità.